

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Volume 138
Bellinzona, 27 marzo

13/2012

Decreto del Consiglio di Stato del 25 gennaio 2012 che conferisce fino al 30 giugno 2015 il carattere obbligatorio generale a livello cantonale alle disposizioni della Regolamentazione dei salari minimi valida dal 1° gennaio 2012 relativa al Contratto collettivo di lavoro dei giardinieri per il Cantone Ticino (CCLG)

(del 25 gennaio 2012)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati:

il Decreto del Consiglio di Stato del 6 novembre 2007 che conferisce l'obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro dei giardinieri per il Cantone Ticino (CCLG) fino al 31 dicembre 2009 e

il Decreto del Consiglio di Stato del 5 aprile 2011 che rimette in vigore fino al 30 giugno 2015 il conferimento dell'obbligatorietà generale al Contratto collettivo di lavoro dei giardinieri per il cantone Ticino (CCLG) di cui al Decreto del Consiglio di Stato del 12 febbraio 2008, comprese alcune modifiche contrattuali e la Regolamentazione dei salari minimi valida dal 1° gennaio 2011;

vista la domanda 14 dicembre 2011 delle parti contraenti intesa ad ottenere il conferimento dell'obbligatorietà generale a livello cantonale alle disposizioni della Regolamentazione dei salari minimi valida dal 1° gennaio 2012 relativa al Contratto collettivo di lavoro dei giardinieri per il Cantone Ticino (CCLG);

richiamata la pubblicazione della domanda nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 102/2011 del 23 dicembre 2011 e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 254 del 30 dicembre 2011;

ritenuto che entro il termine legale non sono state interposte opposizioni;

considerate adempite le condizioni poste dalla Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro;

richiamate:

- la Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956, segnatamente l'art. 16;
- la Legge di applicazione della legge federale sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 2 dicembre 2008;

su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia,

decreta:

1. La domanda di conferimento dell'obbligatorietà generale a livello cantonale alle disposizioni della Regolamentazione dei salari minimi valida dal 1° gennaio 2012 relativa al Contratto collettivo di lavoro dei giardinieri per il Cantone Ticino (CCLG) è accolta.

2. L'obbligatorietà generale è conferita alle disposizioni evidenziate in grassetto di cui all'allegato al presente decreto governativo.
3. L'obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
4. Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale di cui al presente decreto sono applicabili:
 - A) alle imprese del settore del giardinaggio: aziende di produzione di piante in vaso e fiori recisi, aziende di vivai e cespi perenni, piante ornamentali, di costruzione e manutenzione giardini;
 - B) a tutti i lavoratori delle imprese menzionate al punto A), indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione.
5. Per quanto riguarda i contributi paritetici per l'applicazione del contratto collettivo di lavoro occorre presentare annualmente all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro un conteggio dettagliato nonché il preventivo per l'esercizio successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. L'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.
6. Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro relative alle condizioni lavorative e salariali minime ai sensi dell'art. 2 della Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera dell'8 ottobre 1999 (RS 823.20) e degli art. 1, 2 e 8a della relativa Ordinanza del 21 maggio 2003 (RS 823.201) dichiarate di obbligatorietà generale, sono parimenti applicabili alle imprese che hanno la loro sede in Svizzera, ma all'esterno del Cantone Ticino, come pure ai loro lavoratori, nel caso in cui essi eseguono un lavoro nel Cantone Ticino. La Commissione paritetica cantonale dei giardinieri è competente per eseguire il controllo di queste disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale.
7. Il presente decreto, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia pubblica, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed è menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Esso entra in vigore il mese successivo alla sua pubblicazione se questa avviene nella prima metà del mese corrente o due mesi successivi se la pubblicazione è della seconda metà del mese, ed è valido fino al 30 giugno 2015.
8. Comunicazione:
 - alla Divisione dell'Economia;
 - al sig. Giovanni Isella, Divisione delle risorse;
 - all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro.

Bellinzona, 25 gennaio 2012

Per il Consiglio di Stato

La Presidente: **L. Sadis**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Approvata dal Dipartimento federale dell'economia pubblica il 13 marzo 2012

Allegato

REGOLAMENTAZIONE SALARI MINIMI

(valida dal 1° gennaio 2012)

	Paga minima		Costruzione e manutenzione giardini	Vivaista	Produzione
1.	Capo giardiniere	m	4'955.–	4'955.–	4'834.–
2.	Giardiniere qualificato con esperienza	m/o	4'050.– 22.90	4'000.– 22.40	3'829.– 21.15
3.	Giardiniere con AFC senza esperienza	m/o	3'849.– 21.80	3'799.– 21.25	3'548.– 19.90
4.	Aiuto giardiniere con esperienza	m/o	3'618.– 20.45	3'618.– 20.00	3'618.– 20.00
5.	Aiuto giardiniere	m/o	3'387.– 19.20	3'387.– 18.70	3'387.– 18.70

1. Con diploma federale di capo giardiniere.
2. Sono considerati giardinieri qualificati quei lavoratori in possesso di un certificato di fine tirocinio riconosciuto in Svizzera, con esperienza, o che diano prova di capacità e conoscenze professionali equivalenti.
3. Sono considerati giardinieri AFC quei lavoratori in possesso di un certificato di fine tirocinio riconosciuto in Svizzera nei primi due anni di pratica effettiva nel settore professionale.
4. Sono considerati aiuto giardinieri con esperienza quei lavoratori che hanno maturato almeno 5 anni di attività nella professione in Svizzera.
5. Sono considerati aiuto giardinieri quei lavoratori che si occupano dell'esecuzione di lavori ripetitivi e che svolgono correttamente semplici procedure in base alle istruzioni necessarie.

Dipendenti con certificato di formazione empirica o con attestato cantonale di capacità professionale

nel 1° anno dopo l'apprendistato	40%	del salario previsto nella categoria giardiniere AFC	→ pari a	fr. 1'540.–
nel 2° anno dopo l'apprendistato	60%	del salario previsto nella categoria giardiniere AFC	→ pari a	fr. 2'309.–
nel 3° anno dopo l'apprendistato	80%	del salario previsto nella categoria giardiniere AFC	→ pari a	fr. 3'079.–
nel 4° anno dopo l'apprendistato	90%	del salario previsto nella categoria giardiniere AFC	→ pari a	fr. 3'464.–